

Repertorio n.

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E

DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

DIREZIONE ARMAMENTI AERONAUTICI E PER L'AERONAVIGABILITÀ

ROMA

Accordo Quadro con la Ditta _____ per la fornitura di sistemi caschi da volo completi di accessori per la Marina Militare, per un ammontare complessivo massimo netto di Euro 1.360.334,00 C.I.G. n. .

L'anno **duemilaventiquattro**, addì _____ del mese di _____, in Roma, presso la sede della Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità (D.A.A.A.), davanti a me Marco NEGRONI, Ufficiale Rogante, senza l'assistenza di testimoni, per avervi le Parti contraenti appresso indicate, di comune accordo e con il mio consenso, rinunciato,

TRA

Il Ministero della Difesa, Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l'Aeronavigabilità, codice fiscale n. 80238390589, ufficialmente rappresentato dal Dirigente dottor Enrico DRAGHI in qualità di Vice Direttore Amministrativo della suddetta Direzione, come risulta dal D.D. n. 17 datato 8 febbraio 2023.

E

la Ditta _____ nella sua qualità di Amministratore Delegato,

come risulta dalla Visura ordinaria identificativo n. _____ la cui identità personale e giuridica capacità, io Ufficiale Rogante sono certo e faccio fede.

PREMESSA NARRATIVA

Premesso che:

- con Relazione Preliminare e Determinazione a Contrarre n. M_D A4B89B9 DAC2023 0000152 del 11-10-2023 e successiva Nota Integrativa n. M_D A4B89B9 DAC2023 0000193 del 23-11-2023, la D.A.A.A. ha manifestato l'esigenza di procedere all'acquisizione di sistemi casco volo completi di accessori in differenti configurazioni e, a tal fine, ha stabilito di attivare una procedura ristretta, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 208/2011, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore della durata biennale con applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 208/2011;
- a seguito delle attività di prequalifica, con apposita comunicazione pubblicata sul sito <https://www.acquistinretepa.it>, n. 3 Ditte sono state invitate a presentare l'offerta tecnico-economica;
- le prestazioni oggetto del presente contratto, sono state aggiudicate alla Ditta _____ con sede legale in _____, come risulta dal Decreto Dirigenziale n. ____ del _____ redatto a seguito della predetta procedura ristretta, che per quanto non allegato è parte integrante del presente Contratto.

CON IL PRESENTE ATTO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

La premessa narrativa è parte integrante del presente Accordo Quadro.

Nel presente Accordo Quadro, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:

- Accordo Quadro: il presente contratto pubblico di tipo normativo, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 15 novembre 2011, volto a stabilire e regolamentare in via preventiva le condizioni contrattuali dei singoli Contratti di Adesione da stipulare durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro stesso;
- Capitolato Tecnico (C.T.): documento tecnico in Allegato X al presente Accordo Quadro, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che le prestazioni contrattuali devono possedere e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle Parti;
- Condizioni Economiche (C.E.): documento economico in Allegato X al presente Accordo Quadro, costituente parte integrante e sostanziale del medesimo, nel quale vengono riportati i prezzi delle prestazioni acquisibili a prezzi determinati, le relative condizioni e tempistiche, nonché i parametri economici per la valorizzazione di eventuali ulteriori attività da effettuarsi nel corso dell'esecutività del presente Accordo Quadro;
- Contratto di adesione: il singolo Contratto che, in attuazione di quanto stabilito nel presente Accordo Quadro, previa discrezionale valutazione dell'Amministrazione Difesa in ordine al proprio fabbisogno, verrà eventualmente stipulato con la Ditta per la fornitura del prodotto richiesto.

- Committente/Amministrazione: ARMAEREO/ D.A.A.A./ Amministrazione Difesa (A.D.);
- Ditta/Fornitore/Appaltatore/Impresa: Operatore economico risultato aggiudicatario della procedura di gara di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, ad eseguire i singoli contratti di Adesione;

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Accordo Quadro regola le caratteristiche delle prestazioni e i prezzi che verranno praticati ed applicati, nei rapporti tra l'Amministrazione Difesa e la Ditta, in occasione dei singoli Contratti di Adesione all'Accordo stesso ed impegna la Ditta a sottoscrivere con l'Amministrazione Difesa (A.D.) uno o più Contratti di Adesione aventi le caratteristiche di base indicate nel presente Accordo Quadro.

La Ditta si impegna, alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, a fornire all'A.D.:

		T0+12 mesi	T0+24 mesi
Quantità Totale Sistema Casco	Max	270	50
	Min	20	20

Le taglie dei caschi in fornitura dovranno essere: 14 % Taglia M, 36 % Taglia L, 34 % Taglia XL e 16% Taglia XXL.

I suddetti sistemi casco dovranno essere equipaggiati con il seguente sistema audiofonico in base alle quantità richieste:

		T0+12 mesi	T0+24 mesi
Caschi equipaggiati con sistemi audio-fonico ad alta impedenza	Max	175	33
	Min	13	13

		T0+12 mesi	T0+24 mesi
Caschi equipaggiati con sistemi audio-fonico a bassa impedenza	Max	95	17
	Min	7	7

Dovrà essere prevista la fornitura di accessori come di seguito specificato:

		T0+12 mesi	T0+24 mesi
Accessorio maschera maxillo-facciale	Max	162	30
	Min	12	12

		T0+12 mesi	T0+24 mesi
Accessorio maschera con filtro tipo FFP3 con microfono integrato ad alta impedenza	Max	88	16
	Min	7	7

		T0+12 mesi	T0+24 mesi
Accessorio maschera con filtro tipo FFP3 con microfono integrato a bassa impedenza	Max	47	9
	Min	3	3

Inoltre, dovranno essere fornite parti di ricambio sufficienti a coprire eventuali esigenze manutentive per il 20% dei sistemi in fornitura, 3 Tool Kit per la manutenzione, 3 Test Set e un corso di formazione (12 operatori da qualificare) per l'abilitazione alla manutenzione/ispezione ed eventuali modifiche.

La richiesta dell'Amministrazione, indirizzata alla Ditta, di stipulare un Contratto di Adesione dovrà indicare la data fissata per la stipula del

Contratto di Adesione medesimo. Il Contratto di Adesione dovrà essere stipulato entro e non oltre il termine di 20 (venti) giorni dalla ricezione della predetta richiesta.

Con il presente Accordo Quadro la Ditta si impegna a sottoscrivere i Contratti di Adesione.

Le prestazioni in argomento potranno essere attivate dall'A.D., secondo i termini e le modalità dettagliate nei seguenti articoli del presente Accordo Quadro e nei singoli Contratti di Adesione e dovranno essere eseguite dalla Ditta secondo le specifiche tecniche riportate in Allegato X e secondo le condizioni economiche riportate nell'Allegato X al presente Accordo Quadro.

La stipula del presente Accordo Quadro non è costitutiva di diritti di sorta in capo alla Ditta verso la D.A.A.A.. La decisione della D.A.A.A. di addìvenire o meno alla stipula di un Contratto di Adesione con la Ditta sarà di carattere eventuale e discrezionale, e verrà adottata dalla D.A.A.A. entro il termine di validità del presente Accordo Quadro, sulla base di insindacabili valutazioni interne dei propri fabbisogni.

La Ditta non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta, salvo quanto sopra stabilito, qualora nel corso della validità del presente Accordo Quadro non divenisse affidataria di Contratti di Adesione o nel caso in cui l'importo totale dei servizi richiesti risulti inferiore al valore complessivo.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI GENERALI

NORME DI CARATTERE GENERALE E CARATTERISTICHE TECNICHE

L'Accordo Quadro è regolato dalle disposizioni e norme di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 2011 n. 208, al Regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49, al D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, ai RR.DD. n. 2440 del 18 novembre 1923 e n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modifiche, nonché, in virtù del rinvio di cui all'art. 3 del d.lgs.208/2011, dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, dal Codice Civile, dalle norme in materia negoziale previste dal Codice dell'Ordinamento Militare di cui al Decreto Legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dal relativo Testo Unico regolamentare di cui al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, dal D.M 7 marzo 2018 n. 49, dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati e, dal Patto di Integrità e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Committente consultabile sul sito internet della stessa.

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano l'Accordo Quadro dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente Accordo Quadro;
- al Capitolato Tecnico in Allegato X al presente Accordo Quadro;
- alle Condizioni Economiche riportate in Allegato X al presente Accordo Quadro.

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro. In caso di contrasto tra quanto prescritto dall'Accordo e dai relativi Allegati prevarrà l'articolato dell'Accordo Quadro.

ARTICOLO 4**DURATA E DECORRENZA DELL'ACCORDO**

Il presente Accordo Quadro avrà la durata di 2 (due) anni, decorrenti dal giorno successivo a quello della data della ricezione, da parte della Ditta, della PEC di comunicazione di avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del Decreto di approvazione dell'Accordo stesso ovvero, se richiesta, dell'esecuzione anticipata.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine di utilizzo dello stesso mediante la stipula dei Contratti di Adesione.

La predetta durata dell'Accordo Quadro potrà essere estesa, in base a valutazione discrezionale della DAAA, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, previa comunicazione scritta della DAAA, da inviare al Fornitore via PEC, a condizione che alla scadenza del termine non sia esaurito l'Importo Massimo e fino al raggiungimento del medesimo.

I Contratti di Adesione potranno essere stipulati a decorrere dal giorno successivo a quello della notifica alla Ditta dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione dell'Accordo o della lettera di anticipata esecuzione, che sarà inviata, a mezzo PEC, da ARMAEREO.

Resta inteso che i termini di durata dell'Accordo Quadro si intenderanno in ogni caso decorsi qualora sia esaurito in anticipo l'importo massimo contrattuale.

Nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, l'A.D. potrà esercitare l'opzione di proroga ai sensi dell'articolo 120, comma 11, del Decreto Legislativo n.

36/2023. In tal caso la Ditta sarà tenuta ad eseguire i Contratti di Adesione che eventualmente saranno affidati alle stesse condizioni.

La durata di ciascun Contratto di Adesione sarà dallo stesso di volta in volta determinata e decorrerà dal giorno successivo a quello della data della lettera di notifica alla Ditta dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del suddetto Contratto di Adesione, che sarà inviata, a mezzo Posta Certificata ovvero, se richiesta, dell'esecuzione anticipata.

ARTICOLO 5

VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

La Ditta s'impegna ad eseguire le prestazioni di cui al presente Accordo Quadro, sulla base dei prezzi e condizioni riportate in Allegato X, sino ad un valore massimo di Euro 1.360.334,00, IVA esente ai sensi dell'articolo 8 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche. Tale importo non è vincolante per l'A.D., poiché dipenderà dall'effettivo fabbisogno nel corso dell'esecuzione contrattuale nonché dai vincoli finanziari e normativi.

Inoltre, si precisa che:

- l'Amministrazione si riserva la facoltà di incrementare l'importo massimo, alle stesse condizioni, fino a concorrenza di un quinto, ai sensi dell'articolo 120 comma 9, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e dell'articolo 100 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236;
- è facoltà della Committente di apportare modifiche di cui all'articolo 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 e di cui all'articolo 120 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n.36, al ricorrere dei relativi presupposti.

ARTICOLO 6

CORRISPETTIVI

I corrispettivi dovuti al Fornitore per le prestazioni oggetto di ciascun Contratto di Adesione sono calcolati sulla base di quanto riportato nell'Allegato X (Condizioni economiche).

I corrispettivi di cui al precedente comma si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Adesione, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I prezzi relativi alla fornitura saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023. L'aggiornamento si attiverà al verificarsi di variazioni oggettive superiori al 5% dell'importo contrattuale ed opererà nella misura del 80% della variazione stessa.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, si utilizzerà l'indice dei prezzi al consumo, secondo quanto disposto dall'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice. Il calcolo della rivalutazione monetaria è effettuato utilizzando i dati ISTAT dell'indice FOI dei prezzi al consumo per le famiglie operai e impiegati (al netto dei tabacchi) con la seguente formula:

Variazione % = [(Indice FOI mese da rivalutare/Indice FOI mese di inizio contratto) × Eventuale coefficiente di raccordo] × 100 - 100

Il Risultato deve essere arrotondato alla prima cifra decimale.

La revisione, operata sulla base dell'indice FOI, sarà calcolata, su istanza motivata dell'aggiudicatario, al termine di ciascun anno a partire dal secondo anno di esecuzione contrattuale.

Le compensazioni saranno al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate e potranno essere richieste una sola volta per ciascuna annualità.

ARTICOLO 7

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO

L'attuazione dell'Accordo Quadro avverrà mediante la stipula dei Contratti di Adesione che disciplineranno le condizioni specifiche, di dettaglio ed integrative di quelle previste nel presente Accordo Quadro di esecuzione della Commessa.

ARTICOLO 8

MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI CONTRATTI DI ADESIONE

L'affidamento dei singoli Contratti di Adesione avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico Operatore economico.

Ogni Contratto di Adesione verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, previo accertamento della presenza della Determina a Contrarre, che ne definisce la spesa, stabilisce la durata temporale e l'oggetto contrattuale secondo quanto previsto nel presente Accordo e negli Allegati XX.

La D.A.A.A. trasmetterà alla Ditta la richiesta di documentazione amministrativa necessaria per la finalizzazione della stipula del Contratto di Ade-

sione, nella quale saranno indicate le prestazioni da espletare in conformità al presente Accordo Quadro ed il termine massimo entro cui la Ditta è chiamata a sottoscrivere il Contratto di Adesione stesso, fermo restando che non potrà comunque essere superiore a 20 giorni calendariali dalla data della richiesta.

Il Contratto di Adesione dovrà contenere di regola le seguenti indicazioni:

- CIG;
- esplicito riferimento al presente Accordo Quadro;
- descrizione e consistenza delle prestazioni;
- conferma/comunicazione del RUP;
- altri dati ritenuti necessari ai fini della completezza del Contratto di Adesione.

La Ditta è tenuta a controllare anche per proprio conto i saldi contrattuali.

ARTICOLO 9

ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA

Il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni rispetto a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico compete alla D.A.A.A.. L'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica sono demandate, per delega della DAAA, nella persona del R.U.P., al Direttore dell'Esecuzione (DEC), nominato con successivo atto da parte dell'A.D., per ogni Contratto di adesione.

Il Direttore dell'esecuzione potrà avvalersi della collaborazione di uno o più Rappresentanti dell'A.D. (RAD).

La nomina del DEC e del RAD sarà comunicata alla Ditta attraverso pec.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto dei Contratti di Adesione basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché nel presente Contratto e nei suoi allegati e nei singoli Contratti di Adesione. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovesse essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza

vanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 101 comma 2 D.P.R. 236/2012, si riserva la facoltà di ordinare che la consegna sia eseguita presso altre sedi e/o con modalità esecutive di consegna diverse da quelle contrattualmente previste. In tal caso sarà tenuto conto degli eventuali maggiori oneri o economie sostenuti dal fornitore.

ARTICOLO 11

TRATTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI INCONVENIENTI (S.I.), DEL CONTROLLO DI CONFIGURAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI MANUALI TECNICI

La Ditta ha l'obbligo di tenere aggiornata la raccolta dei documenti tecnici specifici (Design Standard) e quelli a carattere generale e rendere tale

documentazione disponibile al contraente e/o alla D.A.A.A. in ogni momento, per ogni eventuale esigenza. In particolare si conviene quanto segue:

1. Trattazione delle segnalazioni inconvenienti (S.I.)

La Ditta contraente, in qualità di DRS, dovrà assicurare, per gli articoli contemplati nel presente Contratto e per quanto di competenza, di ottemperare alle norme AER(EP).00-01-6B, AER(EP).0-0-8a e relativi aggiornamenti, nonché alle norme associate che trattano le Segnalazioni, l'esame e lo studio di provvedimenti correttivi per gli Inconvenienti degli Articoli Aeronautici e delle Pubblicazioni Tecniche.

Resta inalterata la responsabilità della DRS, avendo la conoscenza e la responsabilità dell'intero progetto, dell'uso in sicurezza del bene prodotto e, quindi, l'obbligo di procedere all'investigazione ed analisi delle avarie (Segnalazioni Inconvenienti) inerenti al bene prodotto, al fine di mantenere in sicurezza le caratteristiche prestazionali e di aero-navigabilità. In tal senso il fornitore ha l'obbligo di formulare proposte di provvedimenti correttivi da adottare per la gestione e la risoluzione delle problematiche segnalate, restando ad esclusivo carico della DRS gli oneri tecnici ed economici per le attività di investigazione ed analisi delle avarie (Segnalazioni Inconvenienti) e delle relative proposte di provvedimenti correttivi da adottare per la gestione e la risoluzione delle problematiche segnalate, per il mantenimento della "Continuous Airworthiness". La Ditta s'impegna, pertanto, ad eseguire le azioni di propria pertinenza e quelle disposte dalla D.A.A.A., entro i termini stabiliti dalla Norma AER(EP).00-01-6B. In caso di mancata ricezione dei materiali oggetto di

S.I., la Ditta è responsabile della notifica all'Ente responsabile dell'invio di questi (e, per conoscenza, all'Ente gestore competente), pena l'impossibilità di avviare le indagini.

2. Controllo della Configurazione

La Ditta contraente rimane impegnata ad osservare ed applicare il controllo della configurazione in aderenza alla norma AER(EP).00-00-5A.

La Ditta deve effettuare tempestivamente le comunicazioni richieste circa l'ottemperanza alle PTA mediante l'invio dei prescritti modelli.

La Ditta è tenuta ad emettere le Prescrizioni Tecniche Ditta (PTD) secondo la norma AER(EP).00-00-5A. Laddove le modifiche prescritte dalla Ditta abbiano riflessi sull'omologazione, la Ditta è tenuta, in fase di emissione, ad applicare quanto prescritto dalla norma AER(EP).P-2.

3. Aggiornamento dei Manuali Tecnici

I Manuali Tecnici ed i relativi emendamenti emessi dalla DRS dovranno seguire le prescrizioni della norma AER(EP).0-0-2 e dovranno essere corredati da una "Dichiarazione di Adeguatezza" e da un "Certificato di Conformità". La Dichiarazione di Adeguatezza deve attestare l'adeguatezza tecnica del contenuto dei manuali e la rispondenza ai disegni ed alle specifiche tecniche della DRS. Il Certificato di Conformità deve attestare la conformità a quanto contrattualmente previsto.

Per le pubblicazioni su supporto informatico si applicherà, inoltre, quanto previsto dalle norme AER(EP).P-170 e AER(EP).P-171, che la Ditta dichiara di conoscere ed accettare. I Manuali Tecnici che prevedono l'impiego di materiali pericolosi devono contenere nel testo opportune e chiare avvertenze e precauzioni d'uso prima di ogni singola procedura

che ne richieda l'utilizzo. La Ditta rimane, comunque, responsabile nel tempo, anche dopo la scadenza del contratto, delle conseguenze derivanti sia dalla carenza o mancanza nel testo di dette informazioni, sia dalla omessa tempestiva comunicazione alla D.A.A.A., di qualsiasi eventuale successiva modifica o aggiornamento attinenti ai materiali pericolosi di cui sopra. Quanto sopra discende dalla Direttiva Comunitaria 374 del 1985 (e successive modifiche), che ha esteso la disciplina delle responsabilità per danni da prodotti, anche a quelli derivanti da mancata informazione sulla composizione ed uso degli stessi. La Direttiva in parola si ispira al principio fondamentale secondo il quale ogni prodotto industriale deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza. Pertanto, la responsabilità della Ditta sul bene non si esaurisce solo nel possibile danno derivante da difetti, ma permane nell'obbligo di fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne l'uso in sicurezza. Da ciò discende la responsabilità della Ditta di segnalare i materiali pericolosi, di fornire le indicazioni su come trattarli (vds norma UNI-EN ISO 9000/1) e identificare, nel corso della vita del prodotto stesso, i materiali alternativi, proponendo soluzioni su come trattarli per la tutela del personale e dell'ambiente.

ARTICOLO 12

VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE

1. Con riferimento al singolo Contratto di Adesione, l'Amministrazione procederà ad effettuare la verifica di conformità tramite apposito Organo di Verifica nominato dal Capo del 3° Reparto della D.A.A.A..
2. La verifica di conformità consisterà in una serie di prove funzionali,

elettriche e meccaniche, nonché in esami e controlli finalizzati a verificare la rispondenza dei materiali e delle prestazioni oggetto della fornitura alle Specifiche Tecniche.

3. Allo scopo di poter svolgere la verifica di conformità di quanto forma oggetto di fornitura, la Ditta dovrà predisporre e rendere disponibile, per l'approvazione dell'A.D., la relativa Norma almeno 30 (trenta) giorni calendariali prima della data contrattualmente prevista per la presentazione alla verifica di conformità del materiale. Inoltre, la Ditta fornirà almeno 30 (trenta) giorni calendariali prima della presentazione del materiale in fornitura alla verifica di conformità, la bozza del relativo manuale tecnico, per il rilascio del relativo frontespizio da parte della D.A.A.A., così come previsto dal precedente Articolo 8, para. 3.

La suddetta Norma dovrà riportare le procedure di test/verifiche da eseguire in fase di collaudo, necessarie per accertare la rispondenza delle caratteristiche/prestazioni di quanto oggetto di fornitura con i requisiti contrattuali.

4. Nella esecuzione del presente Contratto la Ditta si impegna ad osservare le norme e le prescrizioni applicabili, al fine di assicurare la piena rispondenza della fornitura commessa dall'A.D..

5. L'Organo di Verifica, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, proporrà al Capo del 3° Reparto della D.A.A.A., con apposito Verbale, l'accettazione o meno delle forniture sottoposte alla verifica di conformità. Le forniture che non superano la verifica di conformità verranno rifiutate.

6. In conformità all'Articolo 116 del DPR 236/2012, qualora venissero ri-

scontrati difetti di lieve entità e, comunque, tali da non pregiudicare la funzionalità e l'estetica del bene, l'Organo di Verifica ha facoltà di concedere un termine non superiore a 30 (trenta) giorni calendariali, entro i quali la Ditta deve provvedere alla eliminazione del difetto. Qualora tali difetti risultassero ineliminabili, l'Organo di Verifica determina, nel Verbale, la somma che, in conseguenza dei difetti riscontrati, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

7. L'accettazione definitiva di quanto forma oggetto di fornitura del presente contratto è demandata al Capo del 3° Reparto della D.A.A.A..

ARTICOLO 13

MODIFICHE-AGGIORNAMENTI-VARIANTI

È facoltà dell'A.D. richiedere modifiche, aggiornamenti e varianti alle condizioni contrattuali aumenti/diminuzioni nell'ambito del V contrattuale, se nel corso dell'esecuzione si rendesse necessario ed opportuno apportare le suddette modifiche e/o varianti e/o aggiornamenti, al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le prestazioni tecniche.

Tali modifiche, aggiornamenti e varianti saranno regolati secondo l'articolo 101 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236 e l'articolo 120 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

ARTICOLO 14

CODIFICAZIONE

1. Requisito di codificazione.

I dati di codificazione rispondenti al requisito contrattuale, che la Ditta si impegna a fornire, sono composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre.

2. Attività di screening.

Al fine di consentire all'Organo Centrale di Codificazione l'esecuzione delle attività di "screening" per verificare l'eventuale esistenza di articoli già codificati ed aggiornare i propri dati di archivio, la Ditta dovrà far pervenire, qualora già individuati gli articoli in fase di definizione del requisito, ovvero dopo la definizione degli articoli da approvvigionare, nel corso di specifica riunione/attività preliminare che l'A.D. riterrà di effettuare, sia all'Ente Appaltante, sia all'Organo Centrale di Codificazione, entro 60 (sessanta) giorni calendariali decorrenti dalla data di notifica dell'avvenuta approvazione dell'atto negoziale nei modi di legge, la lista degli articoli in fornitura, elencandoli nella "Spare Part List for Codification" (SPLC). Tale lista dovrà essere presentata anche nel caso in cui gli articoli in fornitura risultino già codificati. Per gli articoli di origine estera dovrà essere presentato anche il Form AC/135 N. 7, contenente informazioni tecnico-amministrative aggiuntive.

Il formato e le informazioni per la compilazione sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione", disponibile presso il Segretariato Generale della Difesa – Dir. Gen. degli Armamenti (Segredifesa), VI Reparto, 3° Ufficio - Via XX Settembre 123/A, 00187 Roma, tel. 06-47354613.

L'A.D., comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni calendariali per richiedere alla Ditta le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà, potrà, comunque, richie-

dere all'A.D la verifica dei dati forniti dalla Ditta, qualora non ritenuti congrui per l'avvio dell'iter codificativo. In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di "screening" si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Trascorso il termine previsto per L'A.D., l'Organo Centrale di Codificazione, pur in assenza di comunicazioni da parte di quest'ultimo, provvederà entro 15 (quindici) giorni calendariali al completamento delle attività di "screening".

3. Proposte di codificazione.

Non oltre 30 (trenta) giorni calendariali dalla ricezione dell'esito dello "screening" per gli articoli non codificati (eccezionalmente anche per articoli già codificati per i quali l'Organo Centrale di Codificazione ritiene necessario aggiornare i dati) di origine nazionale o "Non NATO", la Ditta dovrà inviare le proposte di schede CM-03 e GM-02, debitamente compilate, all'A.D. e all'Organo Centrale di Codificazione. Questi provvederà, entro 30 (trenta) giorni calendariali, all'assegnazione del N.U.C., informandone la Ditta e l'A.D. Qualora la presentazione delle proposte avvenisse contestualmente alla presentazione delle liste, il completamento dell'iter codificativo ("screening" e assegnazione NUC) avverrà entro 45 (quarantacinque) giorni calendariali dalla ricezione dei dati corretti. L'A.D., comunque responsabile, dal punto di vista tecnico, della rispondenza al contratto del contenuto dei dati codificativi (liste e schede), potrà intervenire entro 60 (sessanta) giorni calendariali per richiedere alla Ditta le modifiche necessarie al soddisfacimento del requisito contrattuale. L'Organo Centrale di Codificazione potrà, comunque, richiedere

all'A.D. la verifica dei dati forniti dalla Ditta qualora non ritenuti congrui per l'attività codificativa.

In entrambi i casi il termine per la conclusione delle attività di codificazione si intende prorogato di un periodo corrispondente a quello necessario per l'acquisizione dei dati corretti. Per consentire all'A.D. la gestione degli articoli di origine estera non codificati, nell'attesa di completare l'iter codificativo con l'Ufficio di Codificazione estero competente, l'Organo Centrale di Codificazione assegnerà numeri di codificazione provvisori, che saranno successivamente sostituiti dai definitivi assegnati dall'Ufficio di Codificazione estero competente. Lo svincolo della cauzione definitiva è subordinato alla risoluzione delle discrepanze dei dati codificativi rilevate dagli Organi Centrali di Codificazione nazionali o esteri, connesse alla fornitura di dati non corretti da parte della Ditta. A tal fine, l'Organo Centrale di Codificazione comunicherà all'A.D. i numeri di codificazione definitivi assegnati o le anomalie verificatesi.

4. Flussi dei dati.

Lo scambio dei dati dovrà avvenire, di norma, per via telematica (provvisoriamente attraverso procedure rese disponibili dall'Organo Centrale di Codificazione direttamente o attraverso il proprio sito INTERNET, che contiene anche la documentazione, la normativa sulla Codificazione e i Supporti Didattici sulla Codificazione).

5. Norme in vigore.

Le norme procedurali sull'attività codificativa, per ciascuna tipologia di atto negoziale, sono contenute nella "Guida al Sistema di Codificazione" emanata dall'Organo Centrale di Codificazione, che contiene anche in-

formazioni di dettaglio sui dati di gestione e sulla modalità di predisposizione dei connessi codici a barre.

6. Verifica di conformità dei materiali.

La tassatività dei termini di approntamento alla verifica di conformità di quanto forma oggetto di fornitura prescinde dal completamento dell'iter di codificazione.

7. Verifica di conformità ed accettazione d'urgenza.

La mancata approvazione da parte dell'Organo Centrale di Codificazione della documentazione codificativa presentata dalla Ditta rende gli articoli, ancorché approntati alla verifica di conformità, non rispondenti al requisito contrattuale. L'A.D. può disporre, in assenza della conclusione dell'iter codificativo, la verifica di conformità dei materiali e procedere all'eventuale accettazione degli stessi con riserva, così da poterli prontamente utilizzare con Codificazione transitoria (assegnata dal competente Organo Codificativo di Forza Armata in attuazione della normativa vigente), fermo restando il vincolo fissato al precedente comma, ai fini della liquidazione dell'importo dovuto.

8. Attestazione di avvenuta codificazione.

Su richiesta dell'A.D, l'Organo Centrale di Codificazione dovrà redigere attestazione di avvenuta esecuzione delle attività codificative svolte.

9. Riferimenti e garanzie.

La Ditta potrà prendere contatti diretti con l'Organo Centrale di Codificazione per dirimere dubbi o superare ostacoli che dovessero insorgere durante l'attività codificativa. Nell'ambito della Garanzia Contrattuale, l'A.D. potrà richiedere alla Ditta tutte le azioni ritenute necessarie per

completare o integrare le attività codificative eventualmente già svolte.

10. Penalità.

La mancata esecuzione o il ritardo nell'adempimento degli obblighi della Ditta nei confronti delle indicazioni di cui sopra, comporterà la penalità pari allo 0,1% (zerovirgolaunopercento) del valore del materiale oggetto di fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo, rispetto alla data di consegna dei materiali codificati, sino alla penalità massima prevista dalle norme vigenti per il contratto e, comunque, con un minimo di Euro 100,00. L'inadempienza o il ritardo non dovranno comunque pregiudicare la data di consegna dei materiali prevista dal presente contratto.

ARTICOLO 15

CAUSE DI FORZA MAGGIORE

A completamento dell'articolo 110 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, si conviene che i termini fissati per la presentazione alla verifica di conformità potranno essere prorogati, a richiesta della Ditta, in accordo tra le Parti, qualora eventi di forza maggiore (scioperi, incendi, alluvioni, epidemie, atti governativi o altre cause consimili), non causati direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Ditta stessa, abbiano impedito alla stessa di rispettare i suddetti termini.

Ai fini dello spostamento dei termini lo sciopero è inteso causa di forza maggiore se è stato generale e di carattere nazionale o regionale o provinciale ed ha coinvolto direttamente la Ditta. Gli scioperi aziendali non daranno luogo allo spostamento dei termini.

Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Ditta abbia fatto ricorso a terzi, anche in caso di subappalto, preventivamente autorizzati dall'A.D..

Lo spostamento dei termini potrà essere concesso per un periodo corrispondente al ritardo determinato dagli eventi suddetti; la Ditta, per ottenerlo, dovrà:

- notificare all'Ente Gestore del Contratto/D.A.A.A. l'evento ritenuto di forza maggiore, entro il termine di 15 (quindici) giorni calendariali dal suo verificarsi;
- inoltrare, entro 10 giorni dalla cessazione degli effetti dell'evento di Forza maggiore, la relativa domanda accompagnata da specifica documentazione che descriva l'evento e dimostri la durata del ritardo e la correlazione causale tra evento e durata del ritardo, salvo il caso in cui l'evento si sia verificato nei 5 giorni calendariali precedenti al termine per la presentazione della verifica di conformità.

Qualora la Ditta non sia in grado di provare con evidenze documentali che i fatti posti a fondamento della richiesta di spostamento sono dipendenti da causa di forza maggiore, o non abbia denunciato in tempo utile a norma del capoverso precedente i fatti suddetti, si procederà all'applicazione della penalità prevista per i ritardi.

Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell'Appaltatore.

ARTICOLO 16

TUTELA DELLA SALUTE, SICUREZZA ED AMBIENTE

La Ditta è responsabile di assicurare che i materiali in fornitura possano essere usati in sicurezza e soddisfino i requisiti previsti dalle Direttive Comunitarie e dalle leggi nazionali in materia di sicurezza in vigore al momento della firma del presente contratto, inclusi gli obblighi derivanti

dall'applicazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

La Ditta aggiudicataria è obbligata a porre in essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare la conformità dell'appalto alle previsioni delle normative di cui al suddetto punto vigenti al momento della consegna ed in relazione allo stato di fatto esistente in quel momento. Eventuali oneri associati per adempimenti relativi a normative REACH emesse successivamente alla data di stipula del presente contratto saranno oggetto di futura negoziazione tra le Parti in base ai principi di correttezza e buona fede.

Pertanto, tenuto conto che l'Amministrazione della Difesa in base al regolamento REACH si configura come "utilizzatore a valle", all'atto della presentazione dei materiali per la verifica di conformità, la Ditta si obbliga a produrre al Responsabile del Procedimento i seguenti documenti:

- una copia della "Dichiarazione di conformità della Ditta al Regolamento REACH" dalla quale risulti:
- di essere a conoscenza degli obblighi che il "Regolamento REACH" impone a tutti i fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze chimiche in quanto tali o in quanto componenti di miscela o articolo;
- che ha adempiuto agli obblighi medesimi in relazione a tutti gli articoli di fornitura (sia di produzione Ditta che di subfornitura);
- qualora le suddette sostanze utilizzate nella produzione degli articoli superino la quantità di n. 1 tonnellata (t)/anno, una copia dell'"Attestato di conformità" della Ditta, in cui venga indicato il "legale rappresentante" nominato ai fini del programma REACH e fornisca le seguenti informazioni:

- codice EINECS/EC number e/o CAS di tutte le sostanze, da sole o in preparato;
- peso totale della sostanza;
- tale Attestato verrà prodotto annualmente dalla Ditta, e conterrà una valutazione "pro-rata" in peso della percentuale di sostanze impiegate nella produzione Ditta di articoli destinati all'Amministrazione della Difesa, rispetto alla produzione totale;
- elenco dei "codici identificativi" dei prodotti/materiali di fornitura contenenti le sostanze soggette al Regolamento REACH nonché le relative "schede di sicurezza", ove applicabile.

La produzione dei documenti di cui al precedente punto da parte della Ditta è presupposto per l'avvio della verifica di conformità da parte dell'A.D.. La mancata produzione dei documenti di cui al presente Articolo costituisce giusta causa di rifiuto dell'ammissione a verifica di conformità.

La Ditta dovrà inoltre, nella fase di servizio/impiego del bene fornito, informare tempestivamente l'A.D. di ogni altra prescrizione applicabile ai materiali in fornitura e, per i materiali già forniti, le eventuali precauzioni per l'uso in sicurezza procedendo, se del caso, alla modifica dei manuali d'uso applicabili, i cui costi, qualora dovuti, potranno essere spesati a fronte di successivi strumenti contrattuali in applicazione della Direttiva Comunitaria 374 del 1985 (e successive modifiche), che ha esteso la disciplina delle responsabilità per danni da prodotti, anche a quelli derivanti da mancata informazione sulla composizione d'uso degli stessi, in ossequio al principio secondo cui ogni prodotto industriale deve essere

utilizzato in condizioni di sicurezza. Pertanto la responsabilità della Ditta per la prestazione eseguita non si esaurisce solo nel possibile danno derivante da difetti dovuti al suddetto intervento ma permane nell'obbligo di fornire tutte quelle informazioni che possono permetterne l'uso in sicurezza dello stesso. La Ditta ha l'obbligo e la responsabilità di segnalare i materiali pericolosi, di fornire le indicazioni su come trattarli (vedasi norma UNI-EN ISO 9001) e identificare, nel corso della vita del prodotto stesso, i materiali alternativi proponendo soluzioni su come trattarli per la tutela del personale e dell'ambiente

ARTICOLO 17

ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

1. Nell'esecuzione del presente contratto la Ditta si impegna ad osservare le norme e le prescrizioni applicabili ai requisiti di qualità per le prestazioni contrattuali, assicurandosi che al momento della stipula del contratto presso i propri stabilimenti si operi in conformità alla vigente Norma ISO 9001 rilasciata da organismi di Parte Terza accreditati. Per il ricorso a subfornitori, la Ditta dovrà assicurare, presso di questi, l'attuazione di un Sistema di Qualità adeguato alla natura della sub commessa.

2. La Ditta si impegna a tenere aggiornata tutta la documentazione generale redatta per documentare il proprio Sistema di Gestione Qualità e, in particolare, quella da redigersi per e secondo i Piani di Assicurazione Qualità/Controllo e Verifica specifici per i tipi di lavorazione ed attività richieste dal presente contratto.

Detti piani devono essere comunque verificati ed approvati dal Respon-

sabile della Funzione Qualità della Ditta e dovranno essere applicati durante l'intero ciclo delle lavorazioni di produzione.

3. Per dimostrare nei dettagli l'ottemperanza a quanto sopra, la Ditta dovrà redigere un Piano di Qualità definitivo che dovrà essere compilato, emesso e presentato all'A.D. per il Nulla Osta all'attuazione ed eventualmente emendato di comune accordo tra le Parti in ottemperanza a quanto previsto dalla pubblicazione AQAP-2105.

4. La Ditta dovrà presentare il suddetto Piano di Qualità definitivo entro 30 (trenta) giorni calendariali dalla data di notifica di avvenuta registrazione nei modi di legge del decreto approvativo del presente contratto.

5. La Ditta dovrà assicurare, direttamente con documenti propri, la certificazione di qualità e la rispondenza delle caratteristiche e specifiche tecniche delle forniture. Detta certificazione dovrà portare in allegato la documentazione di conformità e i Bollettini dei rilevamenti delle prove finali eseguite.

6. Tutte le attività afferenti il presente contratto sono soggette ad Assicurazione Qualità Governativa (AQG). Detta attività sarà eseguita in aderenza a quanto prescritto dalla Norma AQAP-2070 e alle specifiche direttive in tale materia emesse dalla D.A.A.A..

7. Nel caso in cui venissero individuate anomalie o incompletezze nell'attuazione del Sistema Gestione Qualità della Ditta e/o per quanto dichiarato nel Piano di Qualità, la Ditta stessa dovrà provvedere affinché siano adottati gli adeguati provvedimenti correttivi, fermi restando in tal caso i prescritti termini di presentazione alla verifica di conformità.

8. La Ditta presenterà alla verifica di conformità quanto forma oggetto di

fornitura, nel rispetto dei dettami l'Articolo 9 del presente contratto, allegando alla documentazione prevista un "Certificato di Conformità" redatto secondo il modello previsto dalla Norma AQAP-2070. Ciascun Certificato di Conformità deve essere firmato dal Rappresentante della Funzione Qualità della Ditta o da personale dallo stesso a ciò delegato, come specificato nel Piano di Qualità.

ARTICOLO 18

SUBAPPALTO

Non è previsto il subappalto nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo Quadro in quanto non richiesto dalla ditta in sede di offerta.

oppure

Secondo quanto dichiarato dalla Ditta in sede di offerta, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023, è ammesso il subappalto delle prestazioni indicate a pag._____. La Ditta potrà ricorrere a Ditte subappaltatrici nei modi e termini previsti nel comma 5 della predetta norma, limitatamente a quanto richiesto nell'offerta presentata in gara.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e nel citato articolo 119 autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile.

E' fatto obbligo alla Ditta di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti dall'A.D., copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.

Nel caso di subappalto autorizzato, resta comunque ferma la responsabilità solidale della ditta contraente, la quale, pertanto, risponderà piena-

mente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

La Ditta dovrà inserire nei contratti di subappalto un'apposita clausola concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n.136/2010 e s.m.i. che dovranno essere assunti dal subappaltatore, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto stesso.

ARTICOLO 19

PAGAMENTO RELATIVO AI SINGOLI CONTRATTI DI ADESIONE

Il pagamento delle somme dovute alla Ditta per le prestazioni eseguite sarà disciplinato nei singoli Contratti di Adesione.

In considerazione delle esigenze di coinvolgimento nella gestione contrattuale di Enti che, nell'ambito dell'Amministrazione Difesa, hanno una complessa articolazione sul territorio nonché della complessità delle prestazioni da erogare e della relativa contabilizzazione, le Parti, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n.231, come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192, espressamente concordano che il termine entro il quale verrà disposto il pagamento delle fatture è fissato in 60 (trenta), decorrenti dalla data di ricevimento di regolare fattura da parte dell'A.D., a condizione che le attività contrattuali abbiano superato le prescritte attività di verifica.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese, trovano applicazione le norme contenute nell'articolo 31 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69

convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della Legge 9 agosto 2013, n. 98 e dall'articolo 11 comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo le procedure stabilite dall'articolo 1, commi da 209 a 213 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 nonché del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55 e della circolare MEF 4 novembre 2013 n. 37. Le stesse dovranno contenere l'indicazione del seguente codice IPA U6HD00 e CIG_____

Il pagamento delle somme dovute alla Ditta in dipendenza delle prestazioni di cui al presente contratto, sarà effettuato con mandati informatici sul conto corrente dedicato e intestato alla Ditta medesima, codice IBAN_____.

All'atto della stipula di ciascuno Contratto di Adesione, sarà definito il relativo cronoprogramma ai fini degli obblighi derivanti dall'articolo 42 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196 e dell'articolo 6, commi da 10 a 16 del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 35 dal Decreto Legislativo 12 maggio 2016 n. 93, dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018 n. 29, nonché delle circolari applicative M.E.F. n. 24, 27, 1 e 34 rispettivamente in data 23 luglio 2012, 5 settembre 2012, 18 gennaio 2013 e 13 Dicembre 2018 (e seguenti in materia).

Resta inteso che all'atto della stipula di ciascun Contratto di Adesione le parti potranno prevedere, nel rispetto del suddetto cronoprogramma, l'applicazione di anticipazioni di cui all'articolo 125 comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

In caso di eventuale autorizzazione al subappalto, la Ditta è obbligata a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ricezione di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da essa Ditta affidataria corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora la Ditta non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, L'A.D. sospende l'inoltro alla D.A.A.A. della documentazione per i successivi pagamenti a favore della Ditta affidataria.

ARTICOLO 20

GARANZIA

1. La garanzia dei materiali in fornitura è di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di effettiva consegna all'A.D., fatte salve le responsabilità derivanti da vizi occulti.
2. Se durante il periodo di validità della garanzia si manifestassero difetti o vizi tali da pregiudicare il buon funzionamento del prodotto, la Ditta è tenuta a:
 - fornire, a proprio carico, la manodopera necessaria per la rimessa in efficienza del componente riscontrato difettoso, nel caso in cui tale difetto sia da imputarsi alle operazioni eseguite dalla Ditta;
 - riparare la parte e/o le parti riscontrate difettose, non funzionali/non conformi;
 - fornirne, su richiesta dell'A.D., parti nuove, qualora le parti impiegate nell'intervento in garanzia sull'articolo interessato non rispondessero pienamente alle specifiche di progetto.
3. Ogni difetto riscontrato nel periodo di garanzia dovrà essere notifica-

to alla Ditta entro 60 (sessanta) giorni calendariali dalla data in cui il difetto è stato riscontrato. I materiali oggetto dell'intervento in garanzia dovranno essere versati dall'A.D. alla Ditta entro 60 (sessanta) giorni calendariali dalla data di notifica del difetto riscontrato. Il decorso del periodo di garanzia rimarrà sospeso dal giorno della comunicazione alla Ditta dei difetti riscontrati al giorno della rimessa in efficienza dei materiali. Per le parti rilavorate o sostituite, a seguito di una chiamata in garanzia, il periodo di garanzia rimarrà sospeso dal giorno della comunicazione alla Ditta dei difetti riscontrati fino al giorno della rimessa in efficienza o reintegro delle stesse.

Alle parti rilavorate o sostituite a seguito di una chiamata in garanzia è applicabile un nuovo periodo di garanzia pari a quello inizialmente previsto.

4. I materiali oggetto dell'intervento in garanzia dovranno essere riconsegnati entro i termini concordati con l'A.D. al momento della consegna del materiale soggetto a chiamata in garanzia. Ogni ritardo nella riconsegna del materiale sottoposto all'intervento in garanzia sarà assoggettato alle stesse penalità, per tempo e valore, applicabili per il ritardo nella presentazione al collaudo e consegna del materiale medesimo.

ARTICOLO 21

DIRITTI DI TERZI

La Ditta assicura che per l'esecuzione del presente Accordo Quadro non ha violato e non violerà diritti di terzi.

A tal fine, fin da ora la Ditta assume in proprio tutti gli oneri derivanti dall'eventuale violazione di diritti di terzi, quali uso indebito di brevetti,

proprietà intellettuali, privative, royalty ecc., relativi ai lavori e/o materiali forniti, obbligandosi a mantenere indenne l'A.D. da qualsiasi pretesa o azione giudiziaria intentata da terzi titolari del brevetto, della privativa o della proprietà intellettuale e da ogni onere e spesa connessi alla predetta violazione.

ARTICOLO 22

CAUZIONE

A garanzia della completa ed esatta esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro e dei successivi Atti di Adesione, la Ditta, ai sensi dell'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, poiché in possesso di certificazione di qualità, ha prestato cauzione e successive modificazioni, la somma di Euro ____ come risulta dalla fideiussione n. _____

La garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In applicazione dell'articolo 117 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, detta cauzione sarà automaticamente svincolata progressivamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione corrispondente alle prestazioni contrattuali annuali per quote corrispondenti al prezzo delle stesse nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino a dodici mesi dalla data ultimazione delle prestazioni contrattuali previste.

ARTICOLO 23**CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del presente Contratto, trovano applicazione le norme contenute negli articoli 210 e seguenti del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.

Resta salva la tutela giurisdizionale di fronte al giudice ordinario. Per tali controversie è competente il Foro di Roma.

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del presente Contratto, deve essere costituito un collegio consultivo tecnico, ai sensi dell'articolo 215 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. La pronuncia del predetto collegio non assume valore di lodo contrattuale.

ARTICOLO 24**INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ**

Le penalità, nei casi di inadempienze accertate nell'esecuzione delle attività contrattuali, sono regolate dai singoli Contratti di Adesione.

Nel caso in cui la Ditta non eseguisse, in toto o in parte, quanto previsto dal Contratto di Adesione, l'A.D. si riserva la facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell'articolo 124 del D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236; in ogni caso, la risoluzione comporta l'applicazione di tutte le penalità contrattualmente previste nonché il risarcimento dei danni diretti e indiretti cagionati dall'A.D..

Il valore complessivo delle penali da ritardo non potrà superare il 10% del valore del singolo contratto di adesione.

In caso di violazione del termine di cui al precedente Articolo 2 (“ritardo nella sottoscrizione dei Contratti di Adesione”), la penale applicabile sarà pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. Tale penale potrà essere applicata a valere sugli importi dovuti alla Ditta a fronte dell’esecuzione dei Contratti di Adesione o di altri Contratti in essere con la Ditta, oppure attraverso l’escussione della cauzione di cui all’articolo 18 del presente Accordo Quadro.

Relativamente ai ritardi contemplati nei precedenti paragrafi, in caso di risoluzione parziale del Contatto di Adesione, la penalità massima applicabile sarà commisurata al valore della prestazione effettuata alla data di comunicazione, mediante PEC da parte della Ditta, dell’impossibilità di adempiere, oppure alla data di scadenza del periodo concesso dall’A.D. nell’atto di diffida ad adempiere.

ARTICOLO 25

MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZA NELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO

QUADRO

Qualora i delegati dell’Amministrazione, nella verifica delle prestazioni contrattuali, riscontrino deficienze qualitative che potrebbero compromettere la finalità del bene fornito, e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della Ditta o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai Delegati stessi apposito verbale in duplice copia sulla prescritta carta da bollo (il cui onere è posto a carico della Ditta), facendo menzione dell’eventuale rifiuto della Ditta a firmare il verbale medesimo.

ARTICOLO 26

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Con riferimento alle prestazioni oggetto dei Contratti di Adesione, la Ditta, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dall'articolo 2, comma 3 D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", in applicazione della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice, in relazione alla gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, potrà essere causa di risoluzione del presente accordo nei casi ritenuti più gravi.

L'Amministrazione contesterà per iscritto alla Ditta il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o risultino non accoglibili, l'A.D., nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, si riserva la facoltà di dare applicazione alle previste disposizioni sanzionatorie in materia.

ARTICOLO 27

TUTELA DEI LAVORATORI

La Ditta o i soggetti terzi coinvolti da quest'ultima sono sottoposti a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro risultanti dalle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro e di legislazione sociale ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta è obbligata, altresì, ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti col-

lettivi di lavoro applicabili, alla data dell'Accordo, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località in cui si svolgono le prestazioni.

L'obbligo permane dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che essa non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse.

Resta a carico della Ditta l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di propria competenza.

ARTICOLO 28

ASSICURAZIONI SOCIALI

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo l'osservanza degli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc.), ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68) e gli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.).

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della Ditta o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione dell'Accordo, che segnali un'inadempienza

contributiva, l'A.D., ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione dell'Accordo Quadro, l'Amministrazione (RUP), ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, inviterà per iscritto il Soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Contraente o dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 119, comma 11, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 29

OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 (che ha convertito il Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187), tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ciascun bonifico bancario/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il Codice Identificativo di Gara Smart C.I.G. assegnato a ciascun Contratto di Adesione.

L'inadempimento della Ditta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione dei contratti d'adesione. La Ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti ai contratti d'adesione e di comunicazione, entro 7 giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relative ai dati trasmessi.

Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a lavori/servizi/fornitura della presente Commessa, deve essere inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi. L'A.D. procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta pre-

scrizione.

Qualora l'impresa abbia notizia dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il gestore contrattuale e la Prefettura competente per territorio.

L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata Legge 13 agosto 2010 n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la possibilità di risoluzione di cui al precedente comma 2), l'applicazione delle sanzioni previste all'articolo 6 della Legge medesima.

ARTICOLO 30

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE

Ad integrazione di quanto previsto nell'art. 124 del DPR 236/2012 e nell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'Accordo quadro si risolverà automaticamente, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- cessazione di attività e dichiarazione di fallimento della Ditta;
- malafede, frode o gravi inadempienze nella esecuzione dell'Accordo Quadro da parte della Ditta nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale nel caso di preventiva escussione da parte dell'A.D.;
- subappalto non previsto o autorizzato.

Nei casi sopra indicati, la risoluzione si verifica di diritto quando l'Amministrazione comunica alla Ditta contraente che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa. In tal caso, all'Esecutore contrattuale è liquidata soltanto la parte delle prestazioni già regolarmente verificate,

accettate e consegnate.

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esonera la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 31

RECESSO UNILATERALE

Ai sensi degli articoli 123 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e 107 D.P.R. 15 novembre 2012 n. 236, è in facoltà dell'Amministrazione, con preavviso di 20 (venti) giorni, recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale, previo pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili, oltre al 10% dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale dell'Accordo Quadro.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Committente.

La Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ARTICOLO 32

VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente Accordo Quadro, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolerà l'A.D. se non dopo l'intervenuta sua approvazione e registrazione presso gli Organi di controllo nei modi e nei termini di Legge.

ARTICOLO 33

ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

In conformità con quanto previsto dall'allegato I.4 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 ed alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 22/E del 28 luglio 2023 le spese registrazione e altre inerenti al presente Accordo Quadro, sono a carico della Ditta. La Ditta è tenuta a versare sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato, la somma indicata a tale titolo dall'Ufficiale Rogante. Il versamento della somma di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione del presente Accordo Quadro, con la conseguenza che, in casi di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei cinque giorni fino alla data dell'effettivo versamento. L'attestato del versamento dovrà essere immediatamente prodotto all'Ufficiale Rogante.

Ai sensi dell'articolo 8 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, sulla prestazione dei servizi e/o la cessione dei beni oggetto del presente Accordo Quadro, non è imponibile l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

ARTICOLO 34

VARIAZIONE DENOMINAZIONE SOCIALE E PROCURE

Qualora nel corso dello svolgimento del presente Accordo Quadro si verificassero variazioni sociali della Ditta, oppure fusioni societarie, dette variazioni e/o fusioni dovranno essere debitamente notificate all'A.D.

L'A.D. non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni sociali e dal mancato rispetto di quanto stabilito al paragrafo precedente.

ARTICOLO 35**PATTO D'INTEGRITÀ**

Il Patto d'Integrità, debitamente sottoscritto, di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" nonché del Piano triennale di prevenzione della corruzione approvato dal Ministro della Difesa, in Allegato al presente Accordo Quadro costituisce parte integrante, sostanziale e pattizia.

ARTICOLO 36**COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni tra le Parti in relazione al presente Accordo Quadro potranno essere effettuate anche via Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

All'uopo, gli indirizzi PEC dell'A.D. e della Ditta sono di seguito riportati:

- armaereo@postacert.difesa.it;

- _____

ARTICOLO 37**TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

La Ditta dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso, e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'A.D. tratta i dati forniti dalla Ditta, ai fini della stipula del Contratto, per

l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contratti pubblici. Tutti i dati acquisiti dall'A.D. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Con la sottoscrizione del Contratto, la Ditta, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

La Ditta prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'A.D. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti alla partecipazione alla commessa, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (Decreto Legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e articoli 52 e 68, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82), potranno essere utilizzati dalla Committente, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (articolo 1, comma 16, lettera b) e

comma 32 della Legge 6 novembre 2012 n. 190; articolo 35 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, nonché articolo 29 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 360 e s.m.i.), la Ditta prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell’A.D., nella sezione relativa alla trasparenza.

Con la sottoscrizione del contratto la Ditta si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.

In ragione dell’oggetto del Contratto, ove la Ditta sia chiamata ad eseguire attività di trattamento di dati personali, la stessa sarà nominata “Responsabile del trattamento” dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE.

Nel caso in cui la Ditta violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”.

La Ditta si impegna ad osservare la vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e a farla osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei Dati personali ai sensi del Regolamento UE.

ARTICOLO 38

ELEZIONE DEL DOMICILIO

Per la esecuzione del presente Accordo Quadro e per ogni effetto di Legge, la Ditta elegge il proprio domicilio in _____

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 comma 2 del Codice Civile, si approvano specificamente le clausole di cui ai seguenti Articoli:

Articolo 6	CORRISPETTIVI
Articolo 15	CAUSE DI FORZA MAGGIORE
Articolo 19	PAGAMENTO RELATIVO AI SINGOLI CONTRATTI DI ADESIONE
Articolo 23	CONTROVERSIE
Articolo 24	INADEMPIENZE CONTRATTUALI E PENALITÀ
Articolo 30	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE
Articolo 31	RECESSO
Articolo 32	VINCOLO CONTRATTUALE

IL RAPPRESENTANTE DELLA DITTA CONTRAENTE

IL RAPPRESENTANTE DELL'AMMINISTRAZIONE DIFESA

L'UFFICIALE ROGANTE